



**COMUNE di BAONE
(PADOVA)**

Prot. n. del 16-04-2021
Reg. Pubbl. n.

ORDINANZA N. 7 16-04-2021

Oggetto: PER LA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



**COMUNE di BAONE
(Provincia di PADOVA)**

PROT. N. DEL 20-04-2021
REG. PUBBL. N. DEL 20-04-2021

ORDINANZA N.7 del 16-04-2021

PER LA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI

IL SINDACO

Richiamata l'ORDINANZA n. 3 del 15/02/2021 inerente LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ABBRUCIAMENTO IN LOCO DEL MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI E POTATURE AI SENSI DELL'ART. 256bis DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I.;

VISTA la comunicazione prot. n. 95418 del 01/03/2021 pervenuta al Comune, in data 02/03/2021 prot. n.1574 dalla Regione Veneto –Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi”, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000, n. 353 e art. 9 della L.R.V. n. 6/1992;

Richiamata l'ORDINANZA n. 4 del 02/03/2021 di divieto assoluto di abbruciamento di qualsiasi natura sul territorio comunale in conseguenza alla “Dichiarazione dello stato di

grave pericolosità per gli incendi boschivi” prot. n. 95418 del 01/03/2021 della Regione Veneto;

Premesso che in virtù di quanto previsto dall’ORDINANZA n. 4 del 02/03/2021 su tutto il territorio del Comune di Baone dal 02 Marzo 2021 fino a nuovo avviso è fatto DIVIETO di abbruciamento di materiale vegetale (di cui all’art. 182, comma 6 bis del D.Lgs 3/04/2006, n° 152 (norme in materia ambientale);

Considerato che con avviso prot. N. 168100 del 13/04/2021 acquisito al prot. N. 2711 del 13/04/2021 la regione Veneto dichiarava cessato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi ;

Ritenuto necessario, viste le richieste di diversi cittadini, consentire l’applicazione della REGOLAMENTAZIONE DELL’ABBRUCIAMENTO IN LOCO DEL MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI E POTATURE AI SENSI DELL’ART. 256bis DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I. di cui all’Ordinanza n. 3 del 15/02/2021, sopra richiamata;

Visto l’art. 7 D. Lgs 285/92;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 recante il T.U.E.L.;

DISPONE

La sospensione del divieto di abbruciamento di cui all’Ordinanza n. 4 del 02/03/2021, precisando che tale attività può riprendere osservando puntualmente le regole stabilite con ORDINANZA n. 3 del 15/02/2021 e contestuale “NESSUNA ALLERTA” – verde per il territorio del Comune di Baone, dalla verifica del Bollettino dei livelli di allerta PM10 – inquinamento dell’aria sul sito dell’ARPAV al link: https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale on-line e sul sito istituzionale del Comune

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

F.to Il Sindaco

Corso Dott. Francesco

Il Responsabile del Servizio

